

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 3/9/81 AL CCNL 31/5/80 PER I  
DIPENDENTI DEL SALUMIFICIO FINI

L'anno 1981 il giorno 3 settembre tra la Soc. FINI rappresentata dai sig.ri Carlo Segapèli, Zoni Antonio e Anna Gatti e la F.I.L.I.A. rappresentata dai sig.ri Benassi Agostino e Ansaloni Giuseppe unitamente al Consiglio di Fabbrica si è convenuto quanto segue:

1) DIRITTI D'INFORMAZIONE - OCCUPAZIONE - INVESTIMENTI

L'Azienda prendendo atto della richiesta di informazione avanzata dalla Organizzazione Sindacale dichiara la propria disponibilità all'applicazione del disposto contrattuale in materia dei limiti delle autonomie e responsabilità previste dal contratto medesimo.

In particolare precisa che gli investimenti in corso sono finalizzati ad un aggiornamento tecnologico del ciclo produttivo, al potenziamento della linea di produzione del salame ed alla sperimentazione di nuove produzioni alternative allo scopo della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e ad un miglioramento delle condizioni di lavoro.

2) ORGANICI

In considerazione di quanto sopra l'Azienda dichiara che attualmente non esistono problemi di variazione dell'attuale organico e conferma la propria disponibilità in caso di sostituzioni per quiescenza o dimissioni a privilegiare l'assunzione di lavoratori in mobilità provenienti da aziende in crisi.

L'azienda dichiara altresì la propria disponibilità a verificare con il Consiglio di Fabbrica la possibilità di rotazione delle mansioni all'interno di alcuni reparti allo scopo di aumentare la professionalità dei lavoratori.

3) ORARIO DI LAVORO

Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali, per il godimento delle 40 ore ex festività e 36 ore di riduzione d'orario previste dall'art.13 del C.C.N.L. si conviene quanto segue:

La Direzione dello stabilimento unitamente al Consiglio di Fabbrica concorderanno all'inizio di ogni anno un calendario di riposi compensativi per un totale di 68 ore divisi in gruppi di 4 od 8 ore cadauno avuto riguardo alle esigenze tecnico produttive.

Detti riposi sono maturabili per dodicesimi (76:12=6 ore e 20 minuti). Eventuali riposi non goduti saranno retribuiti nel periodo di paga di Dicembre di ogni anno.

In considerazione del lavoro straordinario del mese di Dicembre determinato dalla Confezione di Pacchi Natalizi verranno concesse 2 giornate di riposo compensativo (16 ore) in c/ore straordinarie da godersi il 24 ed il 31 Dicembre.

Per dette ore verrà retribuita la sola maggiorazione del 45 % prevista dal Contratto.

4) FERIE

Le ferie saranno godute per un periodo di 3 settimane consecutive a turno dal 15/6 al 31/8. I giorni restanti dovranno essere goduti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo.

Entro tale data la direzione dello stabilimento ed il Consiglio di Fabbrica concorderanno il calendario dei turni estivi ed il numero dei lavoratori assenti per ogni turno. prelevato da portale della contrattazione.it

5) AMBIENTE DI LAVORO

La Direzione dello stabilimento ed il Consiglio di Fabbrica si incontreranno su richiesta di una delle parti al fine di individuare eventuali ambienti che possono incidere sulla salute dei lavoratori.

L'Azienda è altresì disponibile a promuovere l'intervento delle strutture sanitarie Pubbliche per eventuali analisi o visite specialistiche che dovessero rendersi necessarie per malattie professionali.

GLi eventuali oneri saranno a carico dell'azienda.

6) INDENNITA' TRASPORTO

Si conviene una indennità di trasporto da erogarsi per 12 mensilità e commisurata ai giorni di effettiva presenza nella seguente misura:

per i lavoratori che distano dal posto di lavoro da 0 a 5 Km. L. 3.000 mensili, da 5 a 10 Km. L. 5.000 mensili, per distanze superiori a 10 Km, l'indennità sarà commisurata al prezzo dell'abbonamento al mezzo pubblico corrispondente.

7) PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione di L. 63.000= viene elevato a L. 75.000= dal 1/9/1981 ed a L. 80.000 dal 1/1/1982.

8) AUMENTO PARAMETRATO SULLA BASE DELLA PROFESSIONALITA'

a) il 1/1/82 in applicazione dell'art. 24 del C.C.N.L. l'azienda opererà gli assorbimenti previsti su tutti gli elementi retributivi (superminimi, scatti congelati) con esclusione del premio di produzione, fino ad un massimo di:

L. 14.999	per il IV livello
L. 17.387	per il III "
L. 53.157	per il IIIA "
L. 43.936	per il II "
L. 49.081	per il 1 "

b) dal 1/1/1983 viene istituito un aumento parametrato sulla base della professionalità di L. 15.000= per il parametro 100 (VI livello) da erogarsi a tutti i dipendenti.

Livello I	30.000
Livello II	24.750
Livello IIIA	21.750
Livello III	19.500
Livello IV	18.000
Livello V	16.500
Livello VI	15.000

9) PASSAGGI DI QUALIFICA

Dal 1/9/1981 si convengono i seguenti passaggi di livello:

dal V al IV livello

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Ai lavoratori:

Il passaggio di categoria al III livello per detti lavoratori avverrà salvo verifica da effettuarsi con il Consiglio di Fabbrica entro il 1/9/82.

10) CARENZA CONTRATTUALE

A titolo di carenza contrattuale verranno corrisposte L. 50.000= nel periodo di paga del mese di Settembre.

11) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1/9/1981 e scade il 31/8/1984.

(seguono firme)



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

